



Sent. n. 166/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **36601** del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX (LE), alla Via XXX, n. 16, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bava e dall'Avv. Giuseppe Seccia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Trani, alla Via S. Gervasio, n. 61;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S., in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

Oggetto: diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Giuseppe Seccia - in proprio ed in sostituzione dell'Avv. Andrea Bava - per il ricorrente e l'Avv.

	Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 15 marzo 2021 il Sig. XXX ha dedotto:	
	i) di essere un <i>ex</i> militare di carriera, transitato all'impiego civile;	
	ii) di essersi arruolato nella Marina Militare, con assegnazione al Battaglione San Marco quale Fuciliere Assaltatore;	
	iii) di aver svolto, durante tutto il periodo del servizio militare, vari addestramenti tra i quali:	
	- attività di combattimento terrestre, consistente in marce effettuate per distanze da 2 a 10 km in assetto da combattimento con zaini sulle spalle, buffetteria, giubbotto anti-schegge, fucile e munizionamento;	
	- attività di “ <i>Squadra Assalto</i> ” consistente nell'attaccare e conquistare un ipotetico obiettivo, con attività fisiche estreme;	
	- attività di marcia in resistenza, consistenti nel percorrere 10, 20 o 30 km in assetto da combattimento e con una cassetina di sabbia nello zaino del peso di circa 15 kg, usata come zavorra;	
	- attività di <i>team</i> di sicurezza alle squadre ispettive, finalizzate al controllo del personale e del carico, svolta calandosi dall'elicottero ovvero a bordo dei gommoni in dotazione anche con il mare agitato, sia in acque nazionali che internazionali;	
	- attività di marce topografiche, consistenti nel trovare dei punti topografici riportati sulle cartine nel minor tempo possibile e, quindi, nel camminare per molte ore in assetto da combattimento;	
	- campi addestrativi, sia in Italia che all'Estero, con pernottamento in	
	2	

	tenda, all'aperto, su terreni sconnessi, ed a volte sulle rocce, con	
	brevissimi periodi di sonno ed addestramenti fisici prolungati e faticosi;	
	iv) di aver partecipato a diverse missioni in Albania, Bosnia-Erzegovina e	
	Kosovo, svolgendo attività di vigilanza dei centri abitati, posti di blocco	
	mobili e fissi per il controllo e la sicurezza del territorio (nel corso dei	
	quali è venuto in contatto con abitazioni distrutte dai bombardamenti,	
	automobili, mezzi militari e carri armati incendiati o fatti esplodere) con	
	turni di servizio molto ristretti e tali da provocare <i>stress</i> ed affaticamento	
	psico-fisico, anche in considerazione di attacchi armati da parte dei ribelli	
	delle milizie albanesi;	
	v) di essere stato imbarcato sulla Nave San Giorgio nei periodi dal 29 aprile	
	2004 al 2 maggio 2004 e dall'8 maggio 2004 al 1° agosto 2004 nonché a	
	bordo della nave Artigliere della Marina Militare;	
	vi) di essere stato in costante contatto con materiale chimico, radioattivo e	
	bellico costituito da munizioni ed elementi strutturali di vario genere	
	composti e/o trattati con uranio impoverito e di aver svolto la propria	
	attività lavorativa in un contesto ambientale altamente compromesso dalla	
	presenza di nanoparticelle di metalli pesanti sprigionatesi a seguito dei	
	massicci bombardamenti effettuati dalle Forze NATO con munizioni e	
	proiettili vari arricchiti con uranio impoverito;	
	vii) di essersi nutrito, nei citati periodi di missione ed anche durante i campi	
	di addestramento, con la c.d. " <i>razione K</i> ", ovvero con scatolame fornito	
	dall'amministrazione di appartenenza;	
	viii) di aver contratto la patologia " <i>Leucopenia persistente su base</i>	
	<i>immunopatica reattiva</i> ", in relazione alla quale ha presentato una	
	3	

	domanda di pensione privilegiata respinta dall'I.N.P.S. con	
	determinazione n. 21 del 12 novembre 2020.	
	Il ricorrente ha, quindi, richiamato alcune pronunce giurisprudenziali nonché	
	la disciplina di cui all'art. 2, commi 563 e 564, L. 266/2005, all'art. 1 D.P.R.	
	243/2006, agli artt. 603, 1904 e 1907 D. Lgs. 66/2010 ed all'art. 1078 D.P.R	
	90/2010, evidenziando come la circostanza della partecipazione alle lunghe	
	missioni estere nell'ex Jugoslavia, tra l'altro in periodi prossimi alla	
	conclusione delle operazioni di bombardamento, avrebbe dovuto condurre	
	all'accoglimento della domanda, in virtù del principio di favore proprio della	
	normativa di riferimento.	
	In particolare, osserva il Sig. XXX che il Comitato di Verifica per le Cause di	
	Servizio (C.V.C.S.) avrebbe, a torto, negato la dipendenza della patologia	
	suddetta dall'attività lavorativa in ragione dell'irrilevanza dei servizi prestati	
	e, quindi, errando sul contenuto effettivo delle mansioni svolte nonché	
	ignorando l'oggettiva pericolosità dell'ambiente in cui queste vennero	
	espletate, sebbene la situazione di esposizione potesse essere desunta dal detto	
	organo presumendo, dalle incombenze svolte negli scenari operativi bellici,	
	quell'esposizione che gli estensori dei rapporti informativi ritennero di non	
	poter affermare di propria scienza diretta, o comunque eventualmente	
	chiedendo di integrare l'istruttoria.	
	Il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “[...] <i>previa</i>	
	<i>ordinanza istruttoria volta ad acquisire tutti gli atti e i documenti del</i>	
	<i>procedimento amministrativo, previa CTU onde dare conferma del nesso di</i>	
	<i>causalità o concausalità efficiente e determinante tra l'esposizione</i>	
	<i>professionale ai particolari fattori di rischio connaturata al servizio prestato</i>	
	4	

	<i>dal Sig. XXX e la patologia "Leucopenia persistente su base [immunopatica]</i>	
	<i>reattiva " da lui contratta, e dunque dichiarata la causa di servizio della</i>	
	<i>medesima patologia Leucopenia persistente su base [immunopatica] reattiva,</i>	
	<i>la sua ascrivibilità alla 8 A Categoria, o alla categoria anche superiore</i>	
	<i>determinanda sempre tramite CTU, e conseguentemente sia dichiarato il</i>	
	<i>diritto del ricorrente alla PPO di tale determinanda categoria, dalla data del</i>	
	<i>congedo (o dalla data meglio vista) con condanna dell'Inps al pagamento</i>	
	<i>degli arretrati, maggiorati di [interessi] e rivalutazione [con] il criterio del</i>	
	<i>maggior danno, ex art. 429 c.p.c, Vinte spese, diritti ed onorari di causa”.</i>	
	2. Con note di trattazione scritta del 20 ottobre 2021, l’interessato ha insistito	
	per l’accoglimento del ricorso, previa Consulenza Tecnica d’Ufficio.	
	3. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 2	
	novembre 2021, nella quale ha eccepito l’infondatezza della domanda del	
	ricorrente - sul rilievo per cui la patologia da egli lamentata non sarebbe	
	ascrivibile a causa di servizio - e, in ogni caso, la prescrizione del diritto della	
	controparte ai benefici economici richiesti nonché, in via gradata, delle pretese	
	differenze sui ratei di pensione relativi al quinquennio antecedente la data	
	ultima di messa in mora, oltre al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	L’Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>nel</i>	
	<i>merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto; - in</i>	
	<i>mananza, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento</i>	
	<i>dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare</i>	
	<i>prescritte le pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente</i>	
	<i>dovuti, e non riscossi, relative al periodo precedente il quinquennio</i>	
	<i>antecedente la data ultima di costituzione in mora; - -in via gradata, fare</i>	
	5	

	<i>applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in</i>	
	<i>ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest'ultima difettando</i>	
	<i>i presupposti di legge e la prova del maggior danno; - spese rifuse”.</i>	
	4. All’udienza del 3 dicembre 2021 questo Giudice si è riservato di provvedere	
	con ordinanza fuori udienza.	
	5. Con ordinanza n. 19/2022 dell’11 marzo 2022, questo Giudice - onde	
	verificare l’esistenza di una correlazione causale o concausale tra la patologia	
	sofferta dal ricorrente ed il servizio militare dal medesimo prestato e,	
	nell’ipotesi affermativa, l’eventualità di un miglioramento di questa nonché la	
	sua classificazione tabellare - ha disposto l’acquisizione di una consulenza	
	tecnica d’ufficio, affidando il relativo incarico al Dott. Attilio Guarini,	
	Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ematologia presso l’I.R.C.C.S. -	
	Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.	
	6. All’udienza del 5 aprile 2022, questo Giudice - in seguito all’accettazione	
	dell’incarico ed alla prestazione del giuramento di rito da parte del Consulente	
	Tecnico d’Ufficio - ha assegnato i termini per lo svolgimento delle operazioni	
	peritali.	
	7. All’udienza del 14 ottobre 2022, questo Giudice si è riservato di provvedere	
	con ordinanza fuori udienza.	
	8. Con ordinanza n. 98/2022 del 2 dicembre 2022 questo Giudice - rilevato il	
	mancato avvio delle operazioni peritali - ha revocato l’ordinanza n. 19/2022	
	dell’11 marzo 2022, nella parte relativa al conferimento dell’incarico al	
	Consulente Tecnico d’Ufficio ed ha disposto l’acquisizione di un parere	
	medico-legale dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.	
	9. All’udienza del 12 maggio 2023, questo Giudice - rilevato l’omesso avvio	
	6	

		cassazione n. 7409/2023.	
		12. All’udienza del 10 novembre 2023 questo Giudice ha ordinato alla Marina	
		Militare - Direzione per l’impiego del Personale Militare di depositare copia	
		di tutta la documentazione istruttoria relativa al procedimento amministrativo	
		per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia	
		<i>“Leucopenia persistente su base immunopatica reattiva”</i> ivi incluse le	
		relazioni sull’attività lavorativa prestata dal Sig. XXX.	
		13. La Marina Militare ha depositato la richiesta documentazione in data 13	
		novembre 2023.	
		14. All’udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice si è riservato di	
		provvedere con ordinanza fuori udienza.	
		15. Con ordinanza n. 73/2023 del 22 dicembre 2023, questo Giudice ha	
		disposto l’acquisizione di un parere medico-legale del Reparto di Ematologia	
		dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta sui seguenti quesiti: <i>“1) quale sia l’esatta</i>	
		<i>diagnosi dell’infermità “Leucopenia persistente su base immunopatica</i>	
		<i>reattiva”, lamentata dal Sig. XXX; 2) se tale patologia possa essere posta in</i>	
		<i>correlazione causale o concausale, secondo il criterio di maggior probabilità,</i>	
		<i>con il servizio militare prestato dal Sig. XXX; 3) se la patologia sofferta dal</i>	
		<i>Sig. XXX sia suscettibile di miglioramento; 4) quale sia l’esatta ascrivibilità</i>	
		<i>tabellare della patologia suddetta in base al D.P.R. 834/1981”.</i>	
		16. Con ordinanza n. 2/2024/FU del 31 gennaio 2024, questo Giudice ha	
		rideterminato i tempi di svolgimento delle operazioni peritali.	
		17. Con ordinanza n. 03/2024/FU del 5 marzo 2024, questo Giudice ha accolto	
		l’istanza di proroga formulata dal Direttore dell’Unità Operativa di	
		Ematologia dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta e ha conseguentemente	
		8	

scientifica.

23. All'udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Giuseppe Seccia ha depositato copia della sentenza della Corte di cassazione del 17 gennaio 2024 relativa al giudizio n. 15001/2022 ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate ed ha eccepito l'inconferenza del precedente depositato dalla controparte, siccome relativo a giudizio avente un oggetto differente da quello per cui è causa.

Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della
camera di consiglio - di seguito trascritto.

DIRITTO

24. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dal Sig. XXX ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata in relazione all'infermità “*Leucopenia persistente su base immunopatica reattiva*”.

25. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione dell'I.N.P.S. relativa alla prescrizione del diritto del ricorrente alla pensione di privilegio.

Il diritto a pensione è, infatti, imprescrittibile (art. 5 D.P.R. 1092/1973).

Inoltre, dalla documentazione agli atti consta la presentazione in data 27 maggio 2009 - e quindi antecedentemente alla cessazione dal servizio quale militare di carriera, risalente al 1° aprile 2012 - di un’istanza amministrativa del Sig. XXX per l’accertamento della dipendenza della patologia “*Leucopenia asintomatica*” dal servizio militare prestato.

Circostanza, questa, che esclude l'applicazione del regime decadenziale di cui

causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

26.3.1. In proposito, si è condivisibilmente affermato - con riguardo ad analoga vicenda - che: “[...] per “fatti di servizio” si debbono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento dei relativi obblighi imposti ad un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta dal dipendente in favore della P.A. (finalità di servizio).

Inoltre, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consentirebbe di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.

Si ammette invece che costituisca titolo, per il conseguimento di pensione privilegiata, anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi -da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente- che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in

assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, 9 novembre 2023, n. 604).

26.3.2. Inoltre, si è condivisibilmente osservato che: “Se per quanto attiene ai fatti traumatici il nesso causale è generalmente evidenziato dalla successione degli eventi nella loro storicità e rapida sequenza cronologica (adempimento dell’obbligo di servizio, infortunio, conseguenze lesive), per quanto attiene invece alle malattie il giudizio è più complesso, in quanto il nesso causale si evidenzia per effetto della sussunzione dell’antecedente causale (fatto di servizio) e del susseguente causale (insorgenza della malattia) nell’ambito di leggi scientifiche di carattere universale o statistico idonee a stabilire una connessione certa o, quanto meno, caratterizzata da un alto grado di probabilità, fra i medesimi.

E se è vero che, con riferimento alle regole scientifiche l’onere della prova sembra regredire, in quanto le suddette regole o costituiscono massime di comune esperienza (che il giudice pone ex officio a fondamento della decisione) ovvero costituiscono materia di conoscenze specialistiche (che il giudice acquisisce tramite l’espletamento di c.t.u.), non è men vero, che quando non vi siano regole scientifiche che valgano a collegare l’antecedente causale al susseguente, il giudice non può che fare applicazione della regola di giudizio dell’onere della prova, respingendo la domanda per mancanza della prova di un elemento costitutivo della pretesa pensionistica.

Non ignora, questo giudice, il risalente indirizzo giurisprudenziale, peraltro

ormai recessivo, che, con particolare riferimento alle neoplasie, ha ritenuto, che l'assenza di precise cognizioni tecniche in ordine all'etiologia di talune infermità non autorizzerebbe a negare il nesso causale fra le infermità stesse ed il servizio, che potrebbe benissimo sussistere anche quando la scienza medica non ha mezzi per individuarlo e che il giudice, astretto dal divieto di non liquet deve, comunque, o ammettere od escludere motivatamente, facendo ricorso, ove necessario, all'accertamento presuntivo previsto dagli artt. 2727 e 2729.

Senonchè, non ritiene questo giudice che, in difetto dell'individuazione certa o almeno dotata di un elevato grado di probabilità della causa positiva di una patologia, se ne possa, ciò nondimeno, ammettere la dipendenza da causa di servizio sulla base di una valutazione presuntiva.

Non v'è chi non veda, invero, che una valutazione presuntiva non confortata da acquisizioni scientifiche sarebbe per definizione priva dei requisiti cui, a termini dell'art. 2729 cod.civ., è subordinato il ricorso alla prova critica.

D'altro canto, non appare nemmeno condivisibile la configurazione del ricorso alle presunzioni quale iter logico alternativo da adottarsi in difetto di precise cognizioni tecniche in ordine all'etiologia di talune infermità: non può revocarsi in dubbio, invero, che con riguardo alle malattie il ricorso alle presunzioni per istituire un nesso causale fra l'antecedente (fatti di servizio) ed il susseguente (infermità) costituisce il normale modus procedendi, non essendo, generalmente, il nesso causale oggetto di prova diretta, in quanto è appunto la sussistenza di acquisizioni scientifiche sicure, o quanto meno, dotate di un notevole grado di attendibilità, che consente d'inferire dal fatto noto (fatti di servizio ed insorgenza dell'infermità) il fatto ignoto (e cioè la

	sussistenza del nesso causale fra gli stessi) e, pertanto, presunzioni dotate dei	
	requisiti richiesti dalla legge.	
	<i>Del resto il processo d’inferenza in cui si sostanzia la presunzione si risolve</i>	
	<i>in un operazione sillogistica nella quale la premessa maggiore è costituita da</i>	
	<i>massime di esperienza o canoni scientifici che implicano una regolarità</i>	
	<i>causale fra il fatto noto (accertato con gli ordinari strumenti probatori) ed il</i>	
	<i>fatto ignorato, sicchè, in difetto di massime di esperienze e di leggi scientifiche</i>	
	<i>è, quanto meno, dubbia la stessa possibilità di ricorrere alle presunzioni.</i>	
	<i>E’ evidente, per quanto innanzi esposto, che la [...] incertezza in cui [...]</i>	
	<i>versa la ricerca scientifica in ordine all’etiologia di determinate infermità si</i>	
	<i>risolve necessariamente nella mancanza di prova su un elemento costitutivo</i>	
	<i>della domanda [...].</i>	
	<i>D’altro canto, se il legislatore avesse inteso far gravare sull’amministrazione</i>	
	<i>il rischio dell’insorgenza di patologie di ignota etiopatogenesi avrebbe</i>	
	<i>stabilito, così come ha stabilito nel settore della pensionistica privilegiata di</i>	
	<i>guerra (si cfr. art. 7, cpv. D.P.R. 915/1978: “l’ufficio che respinge la</i>	
	<i>domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato</i>	
	<i>nell’insorgere e nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza”)</i>	
	<i>l’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dell’Amministrazione</i>	
	<i>l’onere di dimostrare che il servizio prestato non abbia avuto alcun effetto</i>	
	<i>sull’insorgere o sull’aggravamento della patologia; prova che,</i>	
	<i>nell’impossibilità di individuarne la causa positiva, sarebbe, come ognun</i>	
	<i>vede, “diabolica” e tale da far sopportare, di fatto, all’Amministrazione il</i>	
	<i>rischio della causa ignota.</i>	
	<i>Senonchè, si è visto come un tale sistema non sia stato adottato dal legislatore</i>	

con riferimento alla pensionistica privilegiata ordinaria, donde la conseguenza, inevitabile alla stregua del dato normativo, che l'incertezza in ordine alla etiologia della malattia non possa che far carico sulla parte istante" (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 27 agosto 2002, n. 610).

26.3.3. Deve, inoltre, escludersi che il riconoscimento della dipendenza della dedotta patologia dal servizio militare prestato dal ricorrente possa discendere automaticamente dalla normativa speciale indicata nel ricorso introduttivo, trattandosi di disciplina afferente al riconoscimento di benefici e provvidenze differenti dal trattamento di quiescenza privilegiato e, quindi, non pertinente al caso di specie.

Si è, peraltro, osservato che: "Il D.P.R. 03/03/2009, n. 37, adottato [...] a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto una speciale l'elargizione (cfr. artt. 1 e 2) per i soggetti che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante; tale regolamento definisce come nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di

transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).

Tale regolamento è stato abrogato dal D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) ma le disposizioni sopra citate, in attuazione degli artt. 603 e 1907 dello stesso D.Lgs. n. 66/2010, sono state riscritte negli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) ove si prevede una speciale elargizione per i militari quando l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso. Per nanoparticelle di metalli pesanti è stata riportata la definizione contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 03/03/2009, n. 37.

“Secondo la disciplina legislativa appena descritta, il presupposto per la speciale elargizione non è costituito dalla mera esposizione a metalli pesanti derivanti dall’uso di ordigni contenenti uranio impoverito bensì la circostanza che tale esposizione abbia costituito la causa o concausa efficiente e determinante. Quindi l’esposizione a polveri di metalli pesanti non integra di per sé il requisito per accedere a tale peculiare attribuzione economica in quanto è necessario verificare se la malattia contratta possa considerarsi in rapporto causale ovvero concausale determinante con tale esposizione. Se ciò vale per la speciale elargizione, in quanto così espressamente prevede la normativa sopra richiamata, a maggior ragione non può sostenersi che la presenza del rischio tipizzato dal legislatore in tale contesto comporti l’automatica dimostrazione della dipendenza da causa di

servizio di una patologia ai fini della concessione della pensione privilegiata”

(Sez. Giur. Puglia, sent. n. 645/2021)” (v., ancora, Corte dei conti, Sez. Giur.

Campania, 9 novembre 2023, n. 604).

26.4. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, gli elementi probatori

offerti dal ricorrente ed integrati mediante l'acquisizione del fascicolo

amministrativo relativo alla posizione del Sig. XXX, non offrono elementi che

consentano di superare la valutazione espressa nel parere del C.V.C.S. del 19

giugno 2018 n. 788892016 depositato dall'Istituto Previdenziale - e

richiamato nell'impugnata determinazione I.N.P.S. n. 21 del 12 novembre

2010 (Doc. 8 del ricorrente) - circa l'impossibilità di ricondurre la patologia

dell'interessato al servizio militare prestato.

26.4.1. Nello specifico, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha

indicato a fondamento del proprio parere:

- la mancanza di elementi diretti per ritenere l'esposizione a fattori nocivi

(avuto riguardo all'assenza, nella relazione dell'amministrazione, di

condizioni particolari, anche per quanto riguarda i periodi di servizio in

Kosovo);

- la prevalente riconducibilità della dedotta infermità a fattori

endogeno/costituzionali;

- l'esclusione di un rapporto statistico tra l'esposizione ad uranio

impoverito e la patologia pretumorale in questione.

26.4.2. Dal rapporto informativo redatto dalla Marina Militare in data 25

giugno 2009 - in seguito all'istanza formulata dal Sig. XXX per

l'accertamento della dipendenza della sua infermità da causa di servizio -

emerge come lo stesso fosse impegnato, per la maggior parte della carriera

	militare, in attività quali la partecipazione a corsi di formazione, lo	
	svolgimento di servizi di guardia (armata e non) all'interno ed all'esterno della	
	caserma, la partecipazione ad attività operative ed addestrative, la pulizia	
	dell'arma e la manutenzione dell'equipaggiamento individuale nonché	
	poligoni a fuoco.	
	Il menzionato rapporto informativo della Marina Militare dà altresì atto della	
	partecipazione del Sig. XXX alle seguenti missioni all'Estero:	
	- operazione "Alba", in Albania, dal 15 aprile 1997 al 17 aprile 1997 e dal	
	20 aprile 1997 al 29 luglio 1997;	
	- operazione "Joint Guard", in Bosnia-Erzegovina, dal 19 marzo 1998 al 5	
	aprile 1998;	
	- operazione "Joint Guard", in Kosovo dal 9 settembre 2002 al 25	
	settembre 2002.	
	A tali attività si aggiungono la partecipazione alla missione "Active	
	Endeavour" per il controllo antiterroristico navale dal 9 ottobre 2003 al 15	
	gennaio 2004 e brevi periodi di imbarco per una durata complessiva di circa	
	sei mesi nell'arco dell'intera carriera.	
	26.4.3. Orbene, riferisce il Dott. Giuseppe Tarantini dell'A.S.L. di Barletta	
	che la patologia del ricorrente va qualificata come " <i>Citopenia Clonale di</i>	
	<i>Significato Indeterminato (CCUS)</i> " e che questa può "[...] essere posta in	
	<i>correlazione causale, secondo il criterio di maggiore probabilità, con il</i>	
	<i>servizio militare prestato dal Sig.XXX e, specificamente, con l'esposizione ai</i>	
	<i>fattori di rischio da esso derivato date le particolari mansioni ed i particolari</i>	
	<i>contesti delle operazioni in cui si sono svolte, compromessi dalla presenza di</i>	
	<i>nanoparticelle di metalli pesanti. Infatti, XXX risulta essere stato in contatto</i>	
	19	

con materiale chimico, radioattivo e bellico, costituito da munizioni ed elementi strutturali di vario genere composti e/o trattati con uranio impoverito, nel corso delle missioni per conto dell'ONU in Bosnia, Kosovo e Albania [...]” (v. parere medico-legale del Dott. Giuseppe Tarantini depositato il 12 giugno 2024, pag. 2).

26.4.4. Ritene questo Giudice di non poter condividere tale parere, in quanto la circostanza fattuale richiamata dall'organo di consulenza al fine di affermare la dipendenza della patologia da causa di servizio (ovverosia il “[...] contatto con materiale chimico, radioattivo e bellico, costituito da munizioni ed elementi strutturali di vario genere composti e/o trattati con uranio impoverito [...]”) risulta indimostrata, sia sul piano qualitativo che sotto il profilo quantitativo.

Infatti, nella produzione documentale del ricorrente non vi sono elementi specificamente comprovanti l'esposizione del Sig. XXX, all'uranio impoverito (né ad altre sostanze chimiche o ad onde elettromagnetiche).

Invero, non constano specifici episodi di contatto diretto dell'interessato con uranio impoverito o metalli pesanti (come potrebbe accadere nelle ipotesi di partecipazione a conflitti a fuoco o di presenza sullo scenario di guerra in occasione di esplosioni o in momenti a queste immediatamente successivi) ed il Sig. XXX non ha specificamente indicato e documentato quali fossero i macchinari, presenti nelle imbarcazioni in cui ha prestato servizio, che avrebbero generato delle onde elettromagnetiche pregiudizievoli per la sua salute (essendosi limitato ad un generico riferimento a *radar* ed antenne).

Nè l'interessato ha invocato, nel ricorso introduttivo, l'ammissione di prova

	testimoniale su tali punti.	
	Non conducono ad una differente determinazione di questo Giudice le	
	risultanze degli esami di laboratorio depositati dalla difesa del ricorrente in	
	data 7 novembre 2023 per dar prova della presenza nel sangue del Sig. XXX	
	di metalli e metalloidi (Doc. 10 di parte ricorrente). Trattasi, infatti, dei	
	risultati dell’analisi di un campione sanguigno prelevato in data 28 maggio	
	2022 e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al periodo in cui	
	l’interessato ha prestato servizio e dal momento in cui è stata formulata la	
	diagnosi relativa alla dedotta patologia.	
	Neppure rileva l’affermazione, contenuta nella sentenza del T.A.R. Puglia -	
	Lecce n. 647/16 (Doc. 7.6. di parte ricorrente), secondo cui l’Amministrazione	
	Militare non avrebbe adeguatamente considerato “[...] lo svolgimento di	
	<i>attività militare, da parte dell’interessato, in operazioni di carattere</i>	
	<i>internazionale che lo hanno portato a contatto con nano particelle di uranio</i>	
	<i>impoverito [...]”.</i>	
	Trattasi, infatti, di provvedimento improduttivo di effetti in questo giudizio	
	atteso che l’I.N.P.S. - unico soggetto passivamente legittimato nella presente	
	controversia - non era parte del processo pendente innanzi al giudice	
	amministrativo.	
	Né la richiamata pronuncia produce un’efficacia riflessa nei riguardi	
	dell’Istituto Previdenziale.	
	Infatti, come condivisibilmente osservato: “[...] l’indirizzo favorevole	
	<i>all’opponibilità del giudicato al terzo si iscrive in un più largo e risalente</i>	
	<i>orientamento della giurisprudenza, adesivo alla c.d. teoria del giudicato</i>	
	<i>riflesso. Si tratta di teoria elaborata dalla dottrina nel corso degli anni</i>	
	21	

sessanta del secolo scorso (ma già emersa nel vigore del codice del 1865) e
 fatta propria dalla giurisprudenza. [...] Il principio di diritto enunciato in
 modo ricorrente è il seguente: "il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia
 diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di
 un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva
 di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti
 estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di
 un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di
 un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che
 l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto
 autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza" [...].
 Il presupposto della c.d. efficacia riflessa del giudicato è dunque il nesso di
 pregiudizialità-dipendenza fra rapporti giuridici. [...] Il punto che interessa
 ai presenti fini è che l'eventuale giudicato sul rapporto pregiudicante spiega
 efficacia nel processo pregiudicato. Quando i soggetti del rapporto
 pregiudiziale non coincidono con quelli del rapporto condizionato, per un
 verso nel processo relativo a quest'ultimo rapporto non può accertarsi con
 efficacia di giudicato la questione pregiudiziale su domanda di una delle parti
 perchè queste, non essendo titolari del rapporto in questione, sono sfornite
 della legittimazione ad agire su tale rapporto [...], per l'altro però il giudicato
 sul rapporto pregiudicante, seguendo la teoria del giudicato riflesso, esplica
 la sua efficacia anche nei confronti del terzo titolare del rapporto legato a
 quello oggetto del primo giudizio stante il nesso sostanziale di dipendenza
 giuridica. [...] Sono [...] ragioni di ordine costituzionale che rendono ormai
 non più sostenibile, dopo che la giurisprudenza vi ha aderito per qualche

decennio, la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. A questo proposito si deve prendere atto del fatto che la dottrina, a cui la giurisprudenza aveva inizialmente attinto per la recezione dell'istituto del giudicato riflesso, ha da lungo tempo, ed in particolare dagli anni settanta del secolo scorso, progressivamente abbandonato l'istituto in questione, facendo prevalere la tutela del diritto di difesa del terzo ai sensi dell'art. 24 Cost., la quale ha poi trovato il proprio completamento nel principio del giusto processo sancito dal revisionato art. 111 Cost., ed in particolare nel principio del contraddittorio. Questa articolazione di principi costituzionali è incompatibile con un istituto, quale quello dell'efficacia riflessa, cui la giurisprudenza continua sovente ancora a fare riferimento. Facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi *res inter alios acta [...]*” (v. Corte di cassazione, Sez. III, 9 luglio 2019, n. 18325).

Quanto all’estratto della rivista “*Epidemia e prevenzione*” (Doc. 11 di parte ricorrente) si osserva che il relativo articolo - nell’espone i dati statistici relativi all’insorgenza dei tumori dei militari andati in missione (cc.dd. “missionari”) e dei loro colleghi (cc.dd. “non missionari”) tra il 1996 ed il 2012 - afferma che: “[...] *Nel personale missionario della Marina è [...] emersa una riduzione del rischio statisticamente significativa per l’insieme dei tumori*”.

In conclusione, il ricorrente non ha contrapposto alla contestazione formulata dall’I.N.P.S. - anche mediante il riferimento al parere del C.V.C.S. - utili

	elementi di prova a supporto di quanto dedotto in ordine alla dipendenza della	
	sofferta patologia da una causa di servizio.	
	Né le risultanze del rapporto informativo redatto dalla Marina Militare sono	
	tali da superare le carenze dell'impianto probatorio offerto dal Sig. XXX.	
	Si osserva, in particolare, che tale documento non conferma quanto sostenuto	
	dal ricorrente circa il proprio impiego in operazioni di recupero di mezzi	
	corazzati danneggiati dal conflitto e circa gli attacchi armati subiti dai ribelli	
	delle milizie albanesi.	
	26.4.5. Alla luce dei rilievi che precedono, non possono essere condivise le	
	valutazioni espresse dai due consulenti tecnici di parte nominati dalla difesa	
	del ricorrente nell'ambito delle operazioni peritali svolte, rispettivamente, dal	
	Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (C.T.P. Dott.ssa Rossella	
	Benedetta Castrica) e dal Reparto di Ematologia dell'Ospedale Dimiccoli di	
	Barletta (C.T.P. Dott. Attilio Guarini).	
	Le stesse sono, infatti, incentrate su una pretesa (e, tuttavia, indimostrata)	
	esposizione del Sig. XXX a sostanze nocive.	
	27. In conclusione, il ricorso va respinto e restano assorbite le ulteriori	
	domande ed eccezioni.	
	28. La particolare complessità della controversia - confermata dalla presenza	
	di contrastanti pareri medico-legali - giustifica la compensazione delle spese	
	di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36601 proposto dal	
	24	

	Sig. XXX, lo respinge.	
	Le spese di lite sono compensate.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.	
	Depositata il 07.08.2024	
	Il FunzionarioIl Giudice	
	Franca Maria AlfaranoAndrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 07.08.2024	
	Il FunzionarioIl Giudice	
	Franca Maria AlfaranoAndrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 07.08.2024Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	

